

gli annuali censi, i quali in progresso si fossero maturati, si pagassero per metà, finchè fosse compiuto il pagamento dei censi decorsi. Questo compimento s'era calcolato dover toccare l'anno 1606; e da questo punto non si avesse più a parlare del tempo anteriore all'anno 1520, ma dovesse correre il pagamento nuovo sotto il nome dell'anno 1607. Decretò inoltre, che fosse destinata l'annua rendita, con cui dall'erario si comprassero i censi decorsi ed anche i capitali di chi avesse voluto alienarli, acciocchè il principato si sgravasse a mano a mano dell'enorme debito, di cui s'era fatto mallevadore. Ed è questa appunto la famosa legge 1520, per cui acquistarono vita i capitali giacenti, e fu minorato di assai il debito nazionale.

E inoltre furono istituite, circa questa medesima età, magistrature per soprintendere alle rendite dei monasteri, per invigilare l'amministrazione e gli affari della zecca, per regolare l'introduzione e la vendita degli olii, e della legna da fuoco. Ciascuna di queste incumbenze aveva la sua particolare magistratura.

### C A P O III.

#### *Digressione storico-critica sul racconto del Fornaretto.*

Dalla serietà degli affari militari e politici portiamo ora per breve istante il nostro pensiero a ragionare di un fatto, il quale, benchè sia in sè stesso di pochissima importanza, massime nella storia di un governo così grandioso e possente, com'era il nostro, tuttavia per la importanza, che vi hanno attaccato alcuni scrittori, particolarmente non veneziani, è diventato oggetto di molti discorsi ed ha persino somministrato argomento a tragica rappresentazione. Sempre per altro a disonore ed aggravio della veneziana polizia; per porre, cioè, in discredito e in abominio la severità del suo Consiglio dei dieci. Esso è il fatto, così detto, del *Fornaretto*.

Narrapo adunque, che nell'anno 1505, o secondo altri 1507,